



COMUNE di MALLARE
Provincia di Savona

Originale
Copia

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 38	Adunanza del 27.12.2022	OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2024-2025 E RELATIVI ALLEGATI.
-----------------------	-----------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di Dicembre, alle ore 20.41, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

La Seduta si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti-covid-19.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	ASTIGGIANO Flavio	X	
2	MAGGI Piergiorgio	X	
3	PISTONE Mario	X	
4	MINGUZZI Irene	X	
5	NERI Sandra	X	
6	SANTONICI Silvia	X	
7	GENNARELLI Gustavo	X	
8	SIRACUSANO Alessio	X	
9	GERMANO Giacomo	X	
10	CERRUTI Riccardo	X	
11	PELLE Daniela		X
Totali		10	1

Presenti inizio seduta n. 10 Consiglieri.

Presiede il Sindaco Flavio ASTIGGIANO, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena MINETTO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- All'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- All'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 26 del 29 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2024-2025;

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 108 del 16 dicembre 2022, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUPS 2023-2025, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi e priorità fornite dall'Amministrazione;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUPS, con propria deliberazione n. 109 in data 16 dicembre 2022 ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- A seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- Sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'Amministrazione;
- Previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 108 del 16 dicembre 2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2024-2025;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare l'art. 1 della predetta legge;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, che relativamente imposta comunale sugli Immobili IUC, prevede:

-comma 738, che a "decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

-comma 779, che "...per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020";

-comma 780, che "...a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASL. Restano

ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge";

Rilevato che a partire dall'anno 2020 nello schema di bilancio sono state unificate le aliquote relative alla IMU e TASI;

Rilevato che le tasse ed imposte di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria sono state sostituite dal Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria istituito con legge n. 160/2019, la quale prevede ai commi da 837 a 847, l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Rilevato che il nuovo canone sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Rilevato che la medesima normativa prevede anche l'istituzione del Canone mercatale;

Rilevato che il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Considerato che i previgenti tributi e canoni sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto le relative tariffe continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa;

Vista la delibera di Giunta Comunale n 107 del 16 dicembre 2022, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU di cui all'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 29/06/2020, esecutiva,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27 dicembre 2022, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 esecutiva, con la quale è stata riconfermata per l'anno 2023 l'aliquota addizionale all'Irpef proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 16 dicembre 2022;

VISTA la normativa in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) e le relative deliberazioni dell'ARERA;

Fatto presente che nel Bilancio è stato mantenuto il Piano Finanziario 2022 relativo alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI), in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario la cui approvazione è prevista entro la data del 30 aprile 2023;

Visto che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente a quello in cui si riferisce il bilancio (2019) e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27 dicembre 2022, relativa alla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023, proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 16 dicembre 2022;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 16 dicembre 2022 di approvazione tariffe e prezzi pubblici comunali per l'anno 2023;
- La deliberazione di G.C. n. 98 del 16 dicembre 2022 di determinazione dei prezzi delle aree cimiteriali, loculi e servizi cimiteriali anno 2023;
- La deliberazione di G.C. n. 99 del 16 dicembre 2022 di determinazione dei contributi a carico utenti per il servizio di refezione scolastica (buoni pasto);
- La deliberazione di G.C. n. 100 del 16 dicembre 2022 di riconferma contributi a carico utenti per il servizio di pesa pubblica;
- La deliberazione di G.C. n. 101 del 16 dicembre 2022 di determinazione del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2021;
- La deliberazione di G.C. n. 102 del 16 dicembre 2022 di conferma dei contributi di allacciamento e canoni illuminazione votiva anno 2023;
- La deliberazione di G.C. n. 103 del 16 dicembre 2022 di determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;

- La deliberazione di G.C. n. 104 del 16 dicembre 2022 di programmazione del fabbisogno del personale;
- La deliberazione di G.C. n. 105 del 16 dicembre 2022 di destinazione quota dei proventi per violazione Codice della Strada anno 2023;
- La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2023;
- La deliberazione di G.C. n. 108 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Piano triennale lavori pubblici 2023-2025, allegata alla Nota di Aggiornamento al DUP 2023-2025;
- La deliberazione di C.C. n. 35 del 27 dicembre 2022 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;
- Le deliberazione di G.C. n. 107 del 16 dicembre 2022 di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano altresì allegati i seguenti documenti:

- a) Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) Il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) Il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) La nota integrativa al bilancio;
- h) La relazione del revisore dei conti;

Dato atto che questo Ente non ha adottato apposita delibera che dispone la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione, in quanto non sussiste la fattispecie;

Dato atto inoltre che non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, in quanto nei documenti programmatori non sono previste le fattispecie;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone che "a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123";

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico i cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edili compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

Tenuto presente di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.L. 124 del 26/10/2019, convertito in legge 157 del 19/12/2019, che ha introdotto l'eliminazione dei vari tetti di spesa a suo tempo introdotti dal D.L. 79/2019 e successivi provvedimenti e, in particolare, a partire dal 2020 è venuta meno l'applicazione delle seguenti norme:

- Art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010: limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza;

- Art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010: limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza;
- Art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010: divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- Art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010: limite di spesa per missioni;
- Art. 12, comma 1 ter del D.L. 95/2012: vincoli procedurali per l'acquisizione di immobili da parte degli enti locali;
- Art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012: limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- Art. 2, comma 594 della Legge 244/2007: obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla realizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- Art. 24 del D.L. 66/2014: vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Verificato che:

- Nel Bilancio di Previsione 2023/2025 sono stati finanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori nella medesima misura prevista per l'anno 2022;
- Il Bilancio di Previsione 2023/2025 rispetta la media delle spese di personale relativa al triennio 2012-2014;

Fatto presente che:

- Nel Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato iscritto, per ciascun anno, un Fondo di Riserva compreso tra lo 0,30 e il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste, ai sensi dell'art. 166, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Nel Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato iscritto, solo per l'esercizio 2023, un "Fondo di Riserva di Cassa" non inferiore allo 0,2% delle spese finali ai sensi dell'art. 166, comma 2-quater del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 74, comma 1, n. 15), lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Verificato che gli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall'art. 14, comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Il Sindaco precisa che l'approvazione del Bilancio entro il 31 dicembre consente di essere operativi sin da inizio anno, senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio;

Il Sindaco illustra brevemente nel dettaglio il Bilancio che risulta in equilibrio ed ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti. In particolare, precisa che è previsto un aumento di introiti derivanti dalle pale eoliche.

Il Sindaco fa presente che nel corso d'esercizio saranno approvate le necessarie variazioni di bilancio, anche con riferimento a quanto sarà previsto dalla legge di bilancio.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- Del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- Dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti 08 (otto) favorevoli, voti 02 (due) contrari (Germano e Cerruti) e nessun astenuto, su n.10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi allegati;

Di dare atto che:

- Il bilancio di previsione 2023-2025 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- Il bilancio di previsione 2023/2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- Al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- La spesa per il personale prevista nel Bilancio di Previsione 2023/2025 rispetta la media delle spese di personale per il triennio 2012/2014;
- Questo ente non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- Non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in quanto nei documenti programmati non è stata prevista alcuna alienazione di beni;
- Nel bilancio sono mantenute le aliquote IMU previste per l'anno 2022;
- Nel bilancio sono stati previsti il canone patrimoniale ed il canone mercatale;
- Nel bilancio 2023 viene mantenuto il Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022, in quanto sganciato dagli ordinari termini di approvazione del Bilancio di previsione;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2023 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate;

Di disporre l'invio della presente deliberazione, esecutiva ai sensi dei legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

Successivamente il C.C.

Ravvisata la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Con voti 08 (otto) favorevoli, voti 02 (due) contrari (Germano e Cerruti) e nessun astenuto, su n.10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Favorevole
Motivato



Il Responsabile del Servizio
F.to (Avv. Flavio Astiggiano)

=====

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to (Dr. Flavio Astiggiano)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Elena Minetto)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune a decorrere dalla data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, li

02 GEN 2023


Il Funzionario Incaricato
F.B. (Stefania Briano)

RELAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Mallare, li

02 GEN 2023



Il Funzionario
Stefania Briano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Minetto